.....,.....

Egregio Signor
.....
.....

Raccomandata a.r.

Oggetto: **fall.** ..... **n.** .....

Ai sensi dell'art. 92 della legge fallimentare, comunico che il Tribunale di ..... con sentenza del ..... n. .....ha dichiarato il fallimento in oggetto.

I creditori e gli altri aventi diritto, per essere ammessi al passivo del fallimento o per ottenere la rivendicazione, restituzione o separazione di cose mobili in possesso dell'impresa fallita, devono presentare domanda in carta da bollo (per atti giudiziari) alla cancelleria del Tribunale, sez. ... civile-fallimentare, Giudice delegato dott. ....., fasc. n. ....., possibilmente almeno 20 giorni prima dell'udienza di verifica che avrà luogo avanti il suindicato G.D. il ..... alle ore ..... .

Le domande di ammissione devono, tra l'altro, contenere la specificazione dei crediti chirografari e di quelli privilegiati, indicando per questi ultimi le ragioni di prelazione, e devono essere corredate dei titoli giustificativi.

Faccio presente che le *fatture*, se non trovano riscontro nella contabilità dell'imprenditore fallito, *non costituiscono prova del credito* e vanno quindi opportunamente accompagnate dai documenti di trasporto, conferme d'ordine, effetti cambiari emessi dal debitore o estratti autenticati delle proprie scritture contabili; gli *interessi* e il maggior danno per svalutazione monetaria, se spettanti, *vanno specificati in un prospetto* di calcolo; non vengono ammesse le spese sostenute successivamente alla dichiarazione di fallimento. Gli artigiani, ai fini del riconoscimento del privilegio, devono provare che il lavoro è preminente sul capitale nella produzione e che il numero di addetti non supera quello stabilito dalla legge 443/1985 per le singole categorie d'impresa, e quindi produrre copia della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione Iva e del libro matricola degli ultimi due anni. L'*Iva di rivalsa* è ammessa in privilegio se vengono individuati nell'inventario i beni oggetto della fornitura; l'Iva di rivalsa richiesta al creditore dal suo legale, costituendo per il creditore una partita di giro, non può essere addebitata al debitore fallito, salvo che il primo non possa per legge detrarre l'Iva sugli acquisti.

Dopo il deposito in cancelleria dello *stato passivo esecutivo*, ciascun istante verrà informato, con raccomandata a.r., del provvedimento preso del Giudice delegato in ordine alla propria istanza, su detto provvedimento non saranno fornite informazioni telefoniche.

Con i migliori saluti.

Il Curatore

(dott. .....)